

Tributario

Tassazione separata

Il ritardo patologico fa scattare la tassazione separata

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione afferma che sono soggetti a tassazione separata i compensi aggiuntivi e variabili corrisposti ai giudici delle commissioni tributarie in rapporto al numero e alla tipologia dei provvedimenti emessi ex , quando sia superato il termine fisiologico di 120 giorni tra il periodo di maturazione e quello di corresponsione, salvo circostanze giustificative eccezionali di cui deve essere data rigorosa prova.

Un giudice tributario presentata istanza di rimborso delle imposte sui redditi su compensi variabili arretrati, sostenendo che tali emolumenti sono stati indebitamente sottoposti a **tassazione ordinaria**: infatti in base all'art. 39, comma 5, d.l. n. 98 del 2011 i compensi corrisposti a membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile exart. 11Tuir. Con la sentenza n. 142 del 2014 la Consulta ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** di tale disciplina in relazione agli artt. 3e53Cost. nella parte in cui prevede un più sfavorevole trattamento tributario per i giudici di commissioni tributarie quando impone il regime di tassazione ordinaria rispetto al più favorevole trattamento della tassazione separata.

Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria viene impugnato dal contribuente con ricorso accolto dalla competente Commissione Tributaria Provinciale. La pronuncia di prime cure viene confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.

Nellala Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il Giudice di legittimità enuncia il seguente **principio di diritto**: "In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione, non sono ricompresi tra i redditi arretrati, assoggettabili a tassazione separata exart. 17Tuir, gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto dal quale derivano, e cioè sia la necessaria conseguenza di particolari procedure per la loro quantificazione e liquidazione".

Il Collegio traccia il quadro normativo di riferimento, ricordando che il **principio di cassa** exart. 7Tuir rappresenta il criterio generale d'imposizione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mentre il principio della "**cassa allargata**" exart. 51, comma 1, Tuir parifica i compensi erogati entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quelli erogati nel precedente. Infine il regime di **tassazione separata** exart. 17, comma 1, Tuir consente di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa" (circolare MEF 5 febbraio 1997 n. 23/E) quando il reddito formatosi nel corso di più anni sia corrisposto in un'unica soluzione.

Tali principi si applicano anche ai compensi variabili erogati ai giudici tributarie exart. 15, d.lgs. n. 545 del 1992, trattandosi di redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente.

Secondo la Suprema Corte, il regime di tassazione separata non è applicabile a qualunque **emolumento arretrato**, occorrendo distinguere le fattispecie in cui l'intervallo temporale tra periodo di imposta di maturazione e periodo di imposta di percezione sia determinato o meno dalla **volontà delle parti**.

Il Collegio esclude che il mero superamento della data del 12 gennaio sia sufficiente a qualificare l'emolumento come arretrato ai sensi dell'art. 17Tuir, sempre che "il ritardo nel pagamento sia connaturato fisiologico [...] all'indole stessa del rapporto di lavoro da cui quell'emolumento derivi": infatti, "ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggetto a determinate procedure, implicino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale iato assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia **fisiologico**, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l'emolumento accede".

Con specifico riferimento ai **compensi aggiuntivi e variabili** corrisposti ai giudici delle commissioni tributarie exart. 13, d.lgs. n. 545 del 1992, il Giudice di legittimità ritiene che, in assenza di una espressa previsione circa il termine finale di corresponsione, il congruo **termine** entro il quale la Pubblica Amministrazione sia tenuta a liquidare detti importi sia quello **trimestrale** della prassi, salvo **circostanze giustificative eccezionali** di cui deve essere data prova rigorosa.

Ne consegue che, nel caso di specie, per gli emolumenti variabili corrisposti nei mesi di maggio, luglio e dicembre delle annualità successive a quelle di maturazione è stato superato il limite del ritardo fisiologico.

Riferimenti normativi

Cassazione civile, Sez. trib., sentenza 13 febbraio 2020, n. 3582